

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 629 della seduta del 02 DIC. 2022

Oggetto: Istituzione del Codice Identificativo Regionale (CIR). D.M. n. 161/2021

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: \_\_\_\_\_

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_

Dirigente/i Generale/i: \_\_\_\_\_  
Il Dirigente Generale  
Maria Antonella Cauteruccio

Dirigente di Settore: \_\_\_\_\_

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	x	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente		x
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	x	
4	MAURO DOLCE	Componente	x	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	x	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	x	
7	EMMA STAINE	Componente	x	
8	ROSARIO VARI'	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5.... pagine compreso il frontespizio e di n. 1... allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento  
con nota n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Il Dirigente Generale  
(Dott. Filippo De Calò)

## LA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA

### VISTI

- il D.L. 30 aprile 2019 n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi";
- la L. 28 giugno 2019, n. 58 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi";
- la L. 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
- il Decreto Ministeriale n. 161 del 29 settembre 2021, Regolamento recante modalita' di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- la L. R. del 3 maggio 1985, n. 26 - Disciplina della classificazione alberghiera;
- la L. R. del 113 luglio 1986, n. 28 - Ricezione turistica all' aria aperta;
- la L.R. 14 del 30 aprile 2009- "Disciplina dell'agriturismo in Calabria", modificata con L.R. del 5 luglio 2016 n. 22 e il Regolamento di attuazione n. 2 del 29 febbraio 2011;
- la L.R. 31 marzo 2008, n. 8 art. 12 - "Norme per il riconoscimento dell'Albergo diffuso in Calabria";
- la L.R. n.8 del 2008 all'Art. 10. Sistema informativo turistico con il quale la Giunta regionale, istituisce presso il Dipartimento del Turismo, una struttura per la gestione del sistema informativo turistico regionale utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico calabrese ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo;
- la rilevazione sul "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" ovvero i dati relativi ad arrivi, partenze, presenze nonché le camere occupate rispetto alle camere disponibili, suddivisi per Regioni italiane e Stati stranieri. inserita nel Programma statistico nazionale condotta dall'ISTAT che demanda alle Regioni l'attività di rilevazione, svolta dal Sistema Informativo turistico;
- la rilevazione sulla "*Capacità degli esercizi ricettivi*" che viene svolta con periodicità annuale e che quantifica a livello di singolo comune il numero degli esercizi, dei letti, delle camere e dei bagni per le strutture alberghiere; degli esercizi e dei posti letto per le altre strutture. nazionale condotta dall'ISTAT che demanda alle Regioni l'attività di rilevazione, svolta dal Sistema Informativo turistico;
- il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 ed in particolare l'art. 4 "Regime fiscale delle locazioni brevi";
- la L. R. del 7 agosto 2018, n. 34 - Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere;
- il D.L. del 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 28 giugno 2019, n. 58 e s.m.i.;

- il Decreto del Ministero del Turismo 29 settembre 2021, n. 161 “Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”, in vigore dall'1/12/2021;

**CONSIDERATO** che l'art. 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 28 giugno 2019, n. 58 e s.m.i., dispone al comma 4 che: *“Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonche' degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio azionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato «codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza”* e al comma 7 che *“I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione”*;

**CONSIDERATO** altresì che L'art. 13 quater comma 8 della legge 58 del 28 Giugno 2019 prevede che l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio;

**DATO ATTO** che il D.M settembre 2021, n. 161 " Regolamento recante modalita' di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58" .stabilisce le modalita' di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, le modalita' di accesso alle informazioni ivi contenute, nonche' di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati;

**DATO ATTO**, altresì, che la Regione Calabria utilizza un sistema informatizzato di rilevazione e invio telematico, ai fini ISTAT, dei dati relativi alla capacità ricettiva e alla movimentazione turistica giornaliera presso le strutture ricettive classificate, secondo le leggi regionali n. 26/1985, 28/1986, 34/2018 e loro ss.mm.ii. nonché per gli Agriturismo e gli Alberghi diffusi per come disciplinati, rispettivamente, dalla L.R. n. 14 del 30 aprile 2009 modificata con L.R. del 5 luglio 2016 n. 22 e il Regolamento di attuazione n. 2 del 29 febbraio 2011 , e dal Regolamento della n. 4 del 27 ottobre 2008, emanato in attuazione art. 12 Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 8 e che lo stesso è riconosciuto dalla Regione Calabria quale unico strumento utilizzato da tutte le strutture ricettive classificate secondo la normativa regionale per l'acquisizione dei dati sulla movimentazione dei clienti e sulla capacità ricettiva;

#### **CONSIDERATO**

- che il suddetto sistema di rilevazione e invio telematico dei flussi turistici consente la gestione di una banca dati unica delle tipologie ricettive, alla quale hanno accesso gli uffici che intervengono nel procedimento amministrativo e garantisce statistiche ufficiali conformi ai requisiti metodologici dei dati in materia di turismo imposti da ISTAT ed EUROSTAT;

- che la rilevazione, obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 - Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 -, riguarda le tipologie di strutture ricettive della Regione siano esse alberghiere che extra-alberghiere;
- che è necessario, per quanto previsto dalla normativa sopra riportata e al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità e, ai fini della tutela dei consumatori, adottare un Codice Identificativo Regionale (CIR) delle attività ricettive e delle locazioni brevi per le comunicazioni, al Ministero del Turismo, dei dati relativi alle suddette strutture;
- che l'adozione di un Codice Identificativo Regionale (CIR) garantisce un'offerta trasparente che consente al cliente di verificare la rispondenza della struttura ricettiva e/o immobile in locazione breve, con il suddetto codice pubblicato nella banca dati presente sul sito del Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità;
- che il CIR verrà rilasciato dalla Regione Calabria alle sole strutture iscritte nella Banca Dati regionale, istituita ai sensi dell'art. 15 della L.R. 7 agosto 2018, n. 34, che abbiano completato tutti gli adempimenti di legge e che siano regolarmente classificate con le normative vigenti.

#### **PRESO ATTO**

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**SU PROPOSTA** del Presidente della Giunta regionale a voti unanimi,

#### **DELIBERA**

1. di istituire il Codice Identificativo Regionale (CIR);
2. di dare atto che il Codice Identificativo Regionale (CIR) risulterà acquisibile dal sistema di rilevazione dei flussi turistici dell'Osservatorio Turistico regionale attraverso la banca dati informatizzata e verrà rilasciato alle sole strutture ricettive iscritte nella Banca Dati regionale, istituita ai sensi dell'art. 15 della L.R. 7 agosto 2018, n. 34, che abbiano completato tutti gli adempimenti di legge e che siano regolarmente classificate con le normative vigenti;


3. di identificare il Codice identificativo Regionale (CIR) con il codice alfanumerico rilasciato dal sistema di rilevazione dei flussi turistici dell'Osservatorio Turistico regionale attraverso la banca dati informatizzata;
4. di demandare ai Dirigenti dei Settori competenti del Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità, la definizione dei criteri e delle modalità di rilascio e di utilizzo del Codice Identificativo Regionale (CIR) ;
5. di disporre a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

**IL SEGRETARIO GENERALE**



(MONTILLA)

**IL PRESIDENTE**



(CORCHITTO)